



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF024

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	ESTEROMETRO - LA NUOVA COMUNICAZIONE MENSILE
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 3-BIS D.LGS. 127/2015; PROV. 30/04/2018 – CM 13/2018
CIRCOLARE DEL	7/02/2019

Sintesi: con l'introduzione della fattura elettronica e la soppressione dello spesometro è stato introdotto un nuovo adempimento periodico a decorrere dalle operazioni effettuate con controparti estere, a decorrere:

- dalle fatture di vendita emesse o dalle fatture di acquisto registrate a partire dal 1/01/2019
- da inviare con tracciato xml entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Rimangono esclusi gli stessi soggetti non obbligati all'adozione della fattura elettronica.

Inoltre non andranno inviati i dati relativi alle operazioni transitate in dogana (importazione o esportazione), nonché le operazioni attive per le quali si è effettuato l'invio del file xml allo SDI.

La comunicazione:

- ✓ che deve contenere gli stessi dati già precedentemente previsti per lo spesometro
- ✓ dovrà essere firmata digitalmente, salvo il caso di adozione del portale Fatture e corrispettivi.

Come noto, a decorrere dal 1/01/2019:

- con l'introduzione della fattura elettronica e la soppressione dello spesometro
- è stato istituito un nuovo adempimento riferito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro").

In particolare, si tratta di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro, nella considerazione che tali operazioni non sono, in generale, documentate dalla fattura elettronica (non potendo, quindi, essere automaticamente acquisite come avviene con i dati di quest'ultima).

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di invio dell'esterometro riguarda:

- tutti i **soggetti passivi Iva stabiliti in Italia** (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia)
- per le operazioni **rese o ricevute** da **soggetti non stabiliti in Italia**, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

Soggetti esclusi: non rientrano tra i soggetti obbligati all'esterometro (Circ. Assonime 26/2018):

- ✓ i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta)
- ✓ cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti non risultano obbligati neppure all'adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono obbligati i **soggetti già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**:

Contribuenti in regime forfettario	Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS
Contribuenti in regime dei minimi	Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi
Produttori agricoli in regime di esonero	commerciali nell'anno precedente ≤ €. 65.000
Soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia	

SCADENZA DI INVIO

La trasmissione telematica deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- **alla data di emissione**: per le fatture emesse
- **alla data di registrazione**: per le fatture ricevute

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione non si applica per le **operazioni già note all'Agenzia delle Entrate** in quanto:

- **transitate da una dichiarazione doganale**: si tratta delle importazioni o esportazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale
- è stata emessa (o ricevuta) **fattura elettronica**.

L'invio di tali dati non è vietato, rimanendo facoltativo (art. 9.2 Provv. 30/04/2018).



N.B.: in generale l'esclusione varrà solo nel caso in cui il soggetto passivo italiano effettui un'**operazione attiva** per la quale abbia **inviato facoltativamente la fattura all'SDI** (previa conversione della fattura cartacea inviata alla controparte in un formato xml, con l'indicazione del codice convenzionale "xxxxxxx" in luogo del campo "Codice destinatario").

Pertanto nulla vieta di effettuare il solo invio xml alla controparte estera, purché sia assicurata la possibilità di quest'ultimo di ottenerne copia cartacea, in caso di richiesta (Circ. Assonome 26/2018).

La fattispecie si verificherà, presumibilmente, nel caso di controparte con un rappresentante fiscale in Italia (il quale procederà a convertire il file xml in formato cartaceo per la mandante estera).

Al contrario **attualmente non risulta possibile** per l'acquirente italiano procedere a **convertire la fattura cartacea di acquisto** in una **fattura xml da inviare all'SDI**; pertanto le ipotesi di ricezione di una fattura elettronica dovrebbero essere limitata al caso in cui il soggetto estero:

- si sia identificato in Italia (tramite apertura di partita Iva)
- procedendo, in via facoltativa, all'emissione della fattura in formato elettronico.



FAQ Agenzia Entrate: "Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15".

Esempio

La Alfa Srl nel mese di gennaio 2019 ha proceduto ad effettuare:

- una cessione in Germania
- una intermediazione ad una impresa Turca
- una serie di importazioni ed esportazioni con paesi extraUE

In tal caso:

- ✓ laddove abbia inviato la fattura convertita in formato xml all'SDI relativo alle prime due operazioni si troverà a non dover inviare l'esterometro al 28/02/2019
- ✓ in caso contrario: dovrà comunicare la sola cessione comunitaria e l'intermediazione extraUE a nulla rilevando se il tedesco o il turco si sono identificati in Italia, o meno.

INTRASTAT

L'invio dell'esterometro **non influenza gli ordinari obblighi** di presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi



Nota: ciò è dovuto al fatto che la fattura elettronica non contiene i dati statistici forniti attraverso l'Intrastat.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

I dati delle fatture di vendita o di acquisto:

- devono essere inviate in **formato Xml** (come quello delle fatture elettroniche)
- il file:
 - in generale: va **firmato digitalmente** (dal soggetto obbligato o un suo delegato)
 - in deroga: può non essere firmato nel caso di adozione del servizio **Fatture e corrispettivi** (in quanto l'origine del file viene garantita tramite il login sul Portale gestito dall'Agenzia Entrate).



Caratteristiche della firma: il certificato di firma elettronica qualificata: va rilasciato da un ente certificatore accreditato (di cui all'elenco gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale - par. 3 Provv. 30/04/2018).

MODALITÀ DI INVIO

Anche per la trasmissione le modalità sono quelle previste per la fattura elettronica (con l'esclusione della PEC); il file può essere, dunque, trasmesso, con le seguenti modalità alternative:

- tramite **modello "web service"** fruibile attraverso protocollo HTTPS
- con trasmissione dati tra terminali remoti basati su **protocollo FTP**
- attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio **"Fatture e corrispettivi"** (sono necessarie le credenziali Entratel, o Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici).

DATI DA COMUNICARE

I dati da comunicare **coincidono** con quelli previsti in passato per lo **Spesometro**, e cioè:

dati identificativi del cedente/prestatore
dati identificativi del cessionario/committente
data del documento comprovante l'operazione
data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
numero del documento
base imponibile
aliquota Iva applicata ed imposta (o la tipologia dell'operazione, se non comporta l'addebito dell'Iva)

